



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina le modalità di adozione dei decreti ministeriali;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;

Vista la classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;

Considerata la necessità di stabilire il regolamento per la definizione delle modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Si definisce "opera pubblica incompiuta" ogni opera pubblica che risulta non completata per una delle seguenti cause:

- a) mancanza di fondi;
- b) cause tecniche;
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- e) mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera, in ogni caso, opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

Art. 2

(Pubblicazione sul sito dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute)

1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute di cui all'articolo 1 è ripartito in due sezioni relative rispettivamente alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali, sulla base dell'appartenenza delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e degli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, alla classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali è pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Le relative attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalità previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4

Art. 3

(Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, individuati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome, secondo l'articolazione prevista all'articolo 1, comma 1, per le opere incompiute di rispettiva competenza, i dati e le informazioni previste al comma 2.

2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti elementi informativi:

- a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;
 - d) descrizione dell'opera;
 - e) classificazione dell'opera secondo le categorie riportate nella tabella allegata al presente decreto, ~~desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP, facendo riferimento alla "categoria di oggetto progettuale", livelli "settore di intervento" e "sottosettore di intervento";~~
 - f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato;
 - g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato;
 - h) fonti di finanziamento;
 - i) cause, tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, che hanno comportato l'incompletezza dell'opera;
 - l) indicazione del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonché dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta al Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute trasmesse ai sensi del comma 1 ai fini dell'iscrizione nell'elenco-anagrafe.

Art. 4

(Graduatoria)

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 3, la formazione della graduatoria è redatta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni e Province autonome, secondo le sezioni di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere sono classificate in base alle seguenti caratteristiche e secondo i livelli di sviluppo seguenti:
 - a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo, oltre i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;
 - b) opere pubbliche incompiute oltre il termine contrattuale con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
 - c) opere pubbliche incompiute oltre il termine contrattuale con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, da indicare;
 - d) opere pubbliche incompiute oltre il termine contrattuale con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
 - e) opere pubbliche incompiute oltre il termine contrattuale con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

- f) opere pubbliche incompiute oltre il termine contrattuale con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, da indicare;
- g) opere pubbliche incompiute oltre il termine contrattuale con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
3. La formazione della graduatoria all'interno delle medesime caratteristiche e livello di sviluppo avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
- a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
- b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalità previste all'articolo 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

IL MINISTRO

ALLEGATO

TABELLA CLASSIFICAZIONE OPERE

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

- STRADALI
- AEROPORTUALI
- FERROVIE
- MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
- TRASPORTO URBANO
- TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE

- DIFESA DEL SUOLO
- OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI
- OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE
- RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI
- RISORSE IDRICHE

INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO

- PRODUZIONE DI ENERGIA
- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE

- INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE

OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI

- SOCIALI E SCOLASTICHE
- ABITATIVE
- OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI
- SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
- SANITARIE
- CULTO
- DIFFESA
- DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
- GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE
- PUBBLICA SICUREZZA
- ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI

OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

- OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE
- OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E LA SILVICOLTURA
- IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA
- OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO
- OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
- OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO
- STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI

INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

- INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI
- TECNOLOGIE INFORMATICHE

RELAZIONE

Oggetto: Schema di regolamento recante le modalità di redazione dell' "elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute" (articolo 44 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

L'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'istituzione, presso questo Ministero, dell'elenco anagrafe nazionale delle opere incompiute.

Il comma 6 del predetto articolo ha disposto che il Ministero, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (avvenuta il 28 dicembre 2011), emana un regolamento per stabilire le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

Questo Ministero ha predisposto lo schema di regolamento su menzionato e lo ha trasmesso alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del relativo parere.

Nella riunione tecnica del 12 settembre u.s., le Regioni hanno presentato alcune osservazioni e richieste di modifiche al testo.

A seguito di tali osservazioni, il testo è stato integrato con:

- l'indicazione dei termini di pubblicazione della graduatoria (articolo 2 comma 2);
- l'indicazione del termine di comunicazione dei dati da parte dei soggetti individuati all'articolo 3 comma 1;
- l'indicazione dei termini di trasmissione dei dati in sede di prima applicazione (articolo 5);
- il riferimento alla classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 195;
- la previsione che le Regioni utilizzino i siti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

Non è stata accolta, invece, la proposta d'istituire un tavolo permanente, in quanto appare più opportuno ed efficace riunire i soggetti interessati solo qualora sorgano effettivamente problematiche attuative - sempre possibili, specialmente in fase di prima attuazione e avvio delle procedure - onde condividere eventuali soluzioni.

Parimenti, non è stata accolta la proposta di riferirsi alla classificazione EUROSTAT delle costruzioni, in quanto la classificazione già proposta all'articolo 3 risulta più funzionale rispetto alla finalità di classificare le opere pubbliche incompiute.

Infine, non è stata accolta la richiesta di modifica dell'articolo 1, in quanto lo stesso riproduce definizioni stabilite direttamente dall'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Nel corso di una seconda riunione tecnica, svoltasi il 2 ottobre u.s., le Regioni hanno presentato ulteriori proposte di emendamento.

Sono stati recepiti l'emendamento 2, che estende anche al Ministero l'attività di aggiornamento dei dati (modifica dell'articolo 2, comma 1) e gli emendamenti 4, 5 e 6, recanti modifiche formali.

In ordine all'emendamento n. 3 (riproducendo la proposta di istituire un tavolo permanente) il Ministero ha ribadito la propria disponibilità ad incontrare le Regioni e gli Enti locali, ove sorgano criticità applicative, specialmente nella fase iniziale e di avvio delle procedure.

Per quanto riguarda l'emendamento 1 relativo all'articolo 2 comma 1 (utilizzo del sito di cui al decreto del Ministro dei lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20) il Ministero ritiene più appropriato fare rinvio al proprio sito istituzionale.

Il rappresentante del Ministero dell'economia, Ragioneria dello Stato, ha chiesto di modificare l'articolo 3 comma 2, introducendo l'adozione della classificazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutto il ciclo dell'opera pubblica nelle varie banche dati di settore, nonché nell'ambito del più vasto sistema della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. La richiesta è stata condivisa sia dal Ministero che dai rappresentanti delle Regioni. Pertanto, l'articolo 3 è stato riformulato ed è stata, altresì, allegata al decreto una tabella, desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP, che fa riferimento alla "categoria di oggetto progettuale," livelli "settore di intervento" e "sottosectori di intervento".

L'ANCI nel corso della riunione tecnica ha preannunciato alcune proposte di emendamento, successivamente formalizzate. In particolare ha richiesto:

- di prevedere la facoltà di pubblicazione dell'elenco sul profilo del committente, che è stata inserita nello schema di decreto all'art. 3, comma 4, e richiamata nelle disposizioni transitorie all'art. 5, comma 1, lettera a);
- di aggiungere, tra gli elementi informativi relativi all'opera incompiuta, anche le fonti di finanziamento e le cause che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera: la richiesta è stata recepita mediante integrazioni all'art 3 comma 2, con l'inserimento delle lettere h ed i);
- di prevedere risorse a copertura dei maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dagli adempimenti di trasmissione dei dati previsti dal decreto: la proposta non è stata ritenuta accoglibile in quanto le attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati, come è specificato all'art. 2 comma 1, devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Si segnala infine che in data 9.10.2012 le Regioni hanno richiesto di integrare le richieste di modifica del testo dello schema di decreto con una ulteriore proposta emendativa dell'art. 2, volta a prevedere la possibilità per le Regioni di utilizzare, per le attività relative alla raccolta e al monitoraggio dei dati previste dal decreto, anche le altre strutture regionali già preposte al monitoraggio e alla raccolta dei dati delle opere pubbliche. La richiesta è stata recepita mediante apposita integrazione dell'art. 2, comma 1, dello schema di decreto.